

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 142 del 20/07/2011 - rif. PREC 84/11/S**

Parere di Precontenzioso n. 142 del 20/07/2011 - rif. PREC 84/11/S d.lgs 163/06 Articoli 73, 84 - Codici 73.1, 84.1

Le offerte dei partecipanti a pubbliche gare non possono essere modificate dalla Commissione di gara alla luce di non meglio precisati criteri di ragionevolezza, con la conseguenza che, se dette offerte integrano clausole espresse di esclusione o si pongono in palese contrasto con le regole della gara, la Commissione non ha margini di discrezionalità e soprattutto non ha poteri officiosi per correggere le offerte, ma deve procedere alla esclusione (Cons. di Stato, sez. V, n. 4624/2010).

Parere di Precontenzioso n. 142 del 20/07/2011 - rif. PREC 84/11/S d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa non prevede il prezzo come elemento decisivo al fine dell'individuazione dell'offerta aggiudicataria; nondimeno, tale sistema indica pur sempre, nel prezzo, uno degli elementi da considerare ai fini della scelta del contraente e ciò allo scopo di garantire che quest'ultima avvenga sulla base di un giusto temperamento tra il peso che si deve riconoscere all'offerta tecnica, vale a dire alla soluzione tecnica prospettata, e quello che deve essere riconosciuto all'offerta economica, vale a dire al prezzo che si intende corrispondere. È nel giusto temperamento tra queste due componenti, infatti, che l'aggiudicazione può avvenire secondo i parametri "più convenienti" per l'amministrazione appaltante. Pertanto, nelle gare con il sistema di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può essere negata, in linea di principio, la garanzia dell'equilibrato rapporto qualità-prezzo (Cons. di Stato, Sez. V, n. 1079/2005), anche al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta. Conseguentemente è da ritenere illegittimo per contraddittorietà, il criterio che riduca l'effettivo divario di punteggio assegnabile all'offerta economica, fino a rendere quest'ultima scarsamente significativa ai fini dell'individuazione del vincitore della gara (Cons. di Stato, Sez. V, n. 5196/2005).

Parere di Precontenzioso n. 142 del 20/07/2011 - rif. PREC 84/11/S d.lgs 163/06 Articoli 28, 64 - Codici 28.4, 64.1

In relazione alle gare per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei c.d. buoni scuola o voucher formativi, con specifico riferimento alla capacità economica e finanziaria del potenziale contraente, con determinazione n. 9/2010 l'Autorità ha raccomandato di non porre come requisito di partecipazione un fatturato specifico maturato nel settore, in quanto tale requisito rischia di determinare una barriera all'ingresso nel nuovo mercato, restringendo di fatto la concorrenza, ma di tener conto della prestazione di "servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto", commisurati al valore stimato di esso, in modo da "favorire l'ingresso di imprese che hanno maturato esperienze affini alle prestazioni oggetto del contratto da affidare, garantendo comunque alla stazione appaltante una corretta gestione della complessa attività organizzativa ed operativa presupposta dalla regolare esecuzione delle prestazioni in siffatti contesti".